



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Regolamento regionale 8 marzo 2019 - n. 3
Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici) 2

Supplemento n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

Regolamento regionale 8 marzo 2019 - n. 3
Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4
(Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici)

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Modifica all'art. 1 del r.r. 4/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici) le parole «in attuazione dell'articolo 23, commi 3 e 9, della medesima l.r. 16/2016» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione dell'articolo 23, commi 3, 6, 9 e 10, della medesima l.r. 16/2016».

Art. 2
(Modifiche all'art. 3 del r.r. 4/2017)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 4/2017 le parole «designa un ente capofila» sono sostituite dalle seguenti: «designa un Comune capofila» e dopo le parole «approvato dal Comune di Milano» sono aggiunte le seguenti: «, sentita l'Aler territorialmente competente».

Art. 3
(Modifiche all'art. 4 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 4 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al punto 1) della lettera b) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»;
- b) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«d) determina, per ciascun Comune, e sulla base di un'adeguata motivazione, l'eventuale ulteriore categoria di particolare e motivata rilevanza sociale, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f)»;
- c) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:

«d bis) definisce, per ciascun comune, la percentuale fino al 10 per cento delle unità abitative disponibili nel corso dell'anno da destinare ai nuclei familiari appartenenti alla categoria «Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d)»;
- d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentita l'Aler territorialmente competente».

Art. 4
(Modifica all'art. 5 del r.r. 4/2017)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 4/2017 è sostituito dal seguente:

«1. Per consentire l'approvazione, nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e del piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, i Comuni, le aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (di seguito ALER) territorialmente competenti e gli operatori accreditati di cui all'articolo 4 della l.r. 16/2016 comunicano al Comune capofila, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le unità abitative prevedibilmente disponibili nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016. Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo. L'inosservanza di detto obbligo comporta per i Comuni, le ALER e gli operatori accreditati l'applicazione di quanto previsto al citato articolo 6, comma 2, della l.r. 16/2016».

Art. 5
(Modifiche all'art. 7 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 7 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 le parole «permesso di soggiorno CE» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno UE»;
- b) alla lettera d) del comma 1 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella» e la tabella è sostituita dalla seguente:

Superficie utile in mq*	Componenti nucleo familiare
45	1 - 2
60	3 - 4
75	5 - 6
95	7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria	

- c) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole «alloggi sociali» sono inserite le seguenti: «destinati a servizi abitativi pubblici»;
- d) alla lettera g) del comma 1 dopo la parola «assenza» sono inserite le seguenti: «, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 16/2016»;
- e) alla lettera i) del comma 1 le parole «immediata o futura» sono soppresse;
- f) il comma 5 è abrogato.

Art. 6
(Introduzione dell'art. 7 bis)

1. Dopo l'articolo 7 del regolamento regionale 4/2017 è inserito il seguente:

«Art. 7 bis
(Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità in Regione Lombardia degli appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, gli enti proprietari destinano allo scopo una percentuale fino al 10 per cento delle unità abitative prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno, comprensive di quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, da indicarsi nel piano annuale di cui all'articolo 4. Il numero delle unità abitative derivante dall'applicazione della percentuale di cui al presente comma è arrotondato all'unità superiore.

2. Gli enti proprietari, contestualmente all'approvazione del piano annuale, comunicano alla Prefettura territorialmente competente la prevedibile disponibilità di unità abitative da assegnare agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per i quali i requisiti di cui alle lettere b), c), e d), del comma 1, dell'articolo 7, non sono considerati in sede di presentazione della domanda, di verifica dei requisiti all'atto dell'assegnazione e in costanza di rapporto. La Prefettura provvede, con i corpi di appartenenza, ad individuare gli aventi diritto e a trasmettere agli enti proprietari la graduatoria dei concorrenti.

3. L'ente proprietario dispone l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata al numero di componenti il nucleo familiare convocando l'interessato, di concerto con la Prefettura territorialmente competente o i corpi di appartenenza, per l'accettazione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della convocazione, l'interessato, qualora non si sia presentato per l'accettazione dell'unità abitativa, senza giustificato motivo, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua nella graduatoria della Prefettura. In assenza di altri soggetti beneficiari, l'unità abitativa è assegnata secondo la graduatoria dell'ente proprietario o, in mancanza della graduatoria, inserita tra gli alloggi disponibili nel successivo avviso di cui all'articolo 8.

4. La documentazione del nucleo familiare di cui al comma 3 deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo e i relativi dati sono inseriti, a cura dell'ente proprietario, nella piattaforma informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l'ente proprietario o gestore, è soggetto alla disciplina dei servizi abitativi pubblici di cui al presente regolamento.

5. L'ente proprietario dispone la decadenza dall'assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio nel territorio regionale, ad eccezione dei casi di quiescenza per invalidità o di decesso, per causa di servizio. In tali casi l'ente proprietario dispone l'assegnazione dell'unità abitativa purché sussistano i requisiti di permanenza di cui all'articolo 25. L'ente proprietario o gestore provvede agli atti di rilascio dell'unità abitativa, assegnando un termine non superiore a sei mesi.

Art. 7

(Modifiche all'art. 9 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 9 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare richiedente può presentare domanda nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa o in terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

b) al comma 3 dopo le parole «ordine di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «che è considerato dall'ente proprietario in sede di assegnazione ai fini dell'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016.».

Art. 8

(Modifiche all'art. 10 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 10 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Unità abitative nello stato di fatto»;

b) al comma 4 dopo le parole «l'ente proprietario» sono aggiunte le seguenti: «o gestore».

Art. 9

(Modifiche all'art. 12 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 12 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «distinte per singola unità abitativa» sono sostituite dalle seguenti: «distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale»;

b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: «Le graduatorie sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il valore decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo. Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei comuni di residenza o lavoro riferiti allo stesso ambito, ai fini della formazione della graduatoria, nella piattaforma informatica regionale il nucleo familiare presenta una sola domanda. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di enti proprietari diversi, localizzate nei comuni di residenza o lavoro riferiti ad ambiti diversi, ai fini della formazione della graduatoria, nella piattaforma informatica regionale il nucleo familiare presenta due distinte domande.»;

d) al comma 5 le parole «la graduatoria provvisoria per ciascuna delle unità abitative di rispettiva proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale»;

e) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «Nelle graduatorie pubblicate sono indicati, per ciascun

nucleo familiare, il punteggio conseguito e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili.».

Art. 10

(Modifiche all'art. 14 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 14 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti appartenenti alle forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza) o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)»;

b) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 11

(Modifiche all'art. 15 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 15 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 3 e, successivamente, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario con la finalità dell'integrazione sociale di cui all'articolo 14.»;

c) al comma 2 le parole «dell'assegnatario» sono sostituite dalle seguenti: «del richiedente»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di mancata accettazione dell'unità abitativa da parte del richiedente e nei casi di cui al comma 3 l'ente proprietario procede allo scorrimento della graduatoria fino all'assegnazione di tutte le unità abitative indicate nell'avviso.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, se residuano unità abitative a conclusione della procedura di cui al comma 4 oppure si rendono disponibili unità abitative a seguito di sgombero, l'ente proprietario propone l'assegnazione delle stesse ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o agli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.».

Art. 12

(Modifiche all'art. 17 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 17 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici l'ospitalità è ammessa, per un periodo massimo di sei mesi, per persone non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, o per un periodo massimo di dodici mesi per gli ascendenti o discendenti di primo grado. L'ospitalità può essere rinnovata per una sola volta e per un periodo di sei mesi, previa autorizzazione dell'ente proprietario, a fronte di comprovate necessità.».

Art. 13

(Modifiche all'art. 18 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 18 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell'autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. E' altresì ammesso l'ampliamento del nucleo familiare nel caso di:

a) ascendenti di primo grado;

b) discendenti di primo grado che, già facenti parte del nucleo assegnatario, siano usciti dallo stesso e ne facciano rientro.

1 ter. L'ampliamento di cui alle lettere a) e b) del comma 1 bis non produce effetti ai fini del subentro nell'assegnazione.».

Art. 14

(Modifica all'art. 19 del r.r. 4/2017)

1. Al comma 4 dell'articolo 19 del regolamento regionale 4/2017 le parole «o della determinazione della situazione economica del medesimo nucleo familiare» sono soppresse.

Art. 15

(Modifica all'art. 20 del r.r. 4/2017)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 4/2017 le parole «e di proprietà del medesimo ente» sono soppresse.

Art. 16

(Modifiche all'art. 21 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 21 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 la parola «nascita» è sostituita dalla seguente: «accrescimento naturale o legittimo»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Il requisito della continuità nella convivenza, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, non è richiesto se il decesso dell'assegnatario è avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza.»;

c) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «In caso di cessazione della convivenza di fatto è data priorità al convivente affidatario dei figli minori; in mancanza di figli minori e di accordo tra i conviventi, subentra il convivente che risulta abitare stabilmente nell'unità abitativa.»;

d) al comma 4 dopo le parole «o parte di unione civile» sono inserite le seguenti: «o convivente di fatto»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, a coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica subentrano nell'assegnazione le altre persone conviventi secondo quanto previsto nel presente articolo.».

Art. 17

(Modifiche all'art. 22 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 22 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) per nuclei familiari in condizioni di sovraffollamento, così come definito ai sensi del punto 9, lettere a) e b), dell'Allegato 1;»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai sensi dell'articolo 23, comma 9, lettera h), della l.r. 16/2016, la mobilità dai servizi abitativi sociali ai servizi abitativi pubblici è ammessa nel caso di peggioramento della situazione economica del nucleo familiare, a condizione che l'ISEE del nucleo familiare rientri nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c).»;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In presenza di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali o anche psichiche, gli enti proprietari o gestori favoriscono la mobilità anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche).».

Art. 18

(Modifiche all'art. 25 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1) della lettera a) del comma 1 la parola «30.000» è sostituita dalla parola «35.000»

b) al numero 3) della lettera a) del comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' adeguato l'alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare più uno.»;

c) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole «concernenti l'ospitalità» sono inserite le seguenti parole «l'ampliamento»;

d) al primo e al secondo periodo del comma 2 le parole «Forze di Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»;

e) al secondo periodo del comma 2 dopo le parole «purché sussistano i requisiti di permanenza» sono inserite le seguenti: «di cui al presente articolo»;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. In esecuzione di quanto disposto dall'articolo 3 bis, del decreto-legge 93/2013 convertito dalla legge 119/2013, la decadenza è altresì disposta per coloro che sono stati condannati per delitti di violenza domestica.».

Art. 19

(Modifiche all'art. 28 del r.r. 4/2017)

1. All'articolo 28 del regolamento regionale 4/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale recante «Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici).»»;

b) al comma 2 le parole «In sede di prima applicazione del presente regolamento.» sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I Comuni provvedono all'assegnazione delle unità abitative secondo le modalità previste dal regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 «Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), l.r. 1/2000», fino alla data di pubblicazione delle proprie graduatorie relative all'avviso pubblico di cui al comma 2. In tal caso, il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento e trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo III, capo IV e titolo IV del presente regolamento.»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Le disposizioni in materia di subentro nell'assegnazione e nel contratto di locazione di cui all'articolo 21 non si applicano a coloro che alla data dell'8 febbraio 2018 risultano già assegnatari. A tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni relative al subentro previste dal regolamento regionale 1/2004. A coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 20 giugno 2011, n. 3 «Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l.r. 5 gennaio 2000 n. 1)» hanno già ottenuto l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 31, comma 13 quater, del regolamento regionale 1/2004.»;

e) il comma 8 è abrogato;

f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Entro il 30 giugno 2019 gli enti proprietari hanno la facoltà di assegnare le unità abitative, già concesse in locazione temporanea ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 7061/2001, ai nuclei familiari di cui al

*punto 8, lettera c), della medesima deliberazione, limitata-
mente alle situazioni di necessità di locazione per ragioni
socialmente rilevanti, che presentino apposita istanza, pur-
ché, alla data dell'8 febbraio 2018 e all'atto di assegna-
zione, tali nuclei siano in possesso dei requisiti di cui all'ar-
ticolo 7 del presente regolamento e sussista uno stato di
necessità accertato dai servizi sociali del comune.»;*

g) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

*«12 bis. La disposizione di cui all'articolo 3, relativa all'ap-
provazione del piano triennale dell'offerta dei servizi abi-
tativi pubblici e sociali, si applica a decorrere dall'anno
2020.».*

Art. 20

(Sostituzione degli allegati 1 e 2 del r.r. 4/2017)

1. Gli allegati 1 e 2 del regolamento regionale 4/2017 sono
sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente regolamento.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino uf-
ficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 8 marzo 2019

Attilio Fontana

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare
nella seduta del 31 gennaio 2019 e approvato con delibera-
zione della Giunta regionale n. XI/1349 del 4 marzo 2019)

CONDIZIONI FAMILIARI, ABITATIVE, ECONOMICHE E RESIDENZA
Condizioni familiari

Le condizioni di "Anziani", "Famiglie di nuova formazione" e, "Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico", e "Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale" non sono tra loro compatibili.

1. ANZIANI

Nuclei familiari di non più due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a), b), c) del successivo punto 4, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

a) Un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni	Punti 10
b) Tutti con età maggiore di 65 anni	Punti 9

2. FAMIGLIE DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari come definiti all'articolo 14 del regolamento regionale, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nell'articolo 6, comma 4, del Regolamento regionale; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati

a) Famiglia di nuova formazione con minori	Punti 10
b) Famiglia di nuova formazione senza minori	Punti 9

3. NUCLEI FAMILIARI DI UN COMPONENTE, CON UN EVENTUALE MINORE O PIÙ A CARICO

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

a) Persona sola con uno o più minori a carico	Punti 10
b) Persona sola	Punti 9

4. DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali

a) Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento	Punti 10
b) Disabilità al 100% o handicap grave	Punti 9
c) Disabilità dal 66% al 99%	Punti 8

5. ALTRA CATEGORIA DI PARTICOLARE E MOTIVATA RILEVANZA SOCIALE
Punti 8

(eventuale categoria di particolare e motivata rilevanza sociale determinata nel Piano annuale)

Condizioni abitative

La condizione di "Abitazione impropria" di cui alla lettera A, non è compatibile con le altre condizioni abitative.

La condizione di "Rilascio alloggio" non è compatibile con la condizione di "Coabitazione"

La condizione di "Genitore separato o divorziato" non è compatibile con la condizione di "Rilascio Alloggio"

6. ABITAZIONE IMPROPRIA

A. Richiedenti che dimorino		
A1	Da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario	Punti 6
A2	Temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016	Punti 6
A3	In strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche	Punti 5
A4	Da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute	Punti 4
B. Richiedenti che risiedono in alloggio		
B1	Privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari, (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca) o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) o in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ATS la condizione di antigiene ineliminabile con normale interventi manutentivi	Punti 3
B2	Privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), o con servizi igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica, o in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ATS la condizione di antigiene eliminabile con normale interventi manutentivi	Punti 2,5

Le condizioni di cui alle lettere B1 e B2 devono sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda

7. RILASCIO ALLOGGIO

A1. Nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso	Punti 3,5
A2. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo	
8. GENITORE SEPARATO O DIVORZIATO	Punti 3,5
Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico, corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda	

9. BARRIERE ARCHITETTONICHE/CONDIZIONI ACCESSIBILITÀ

a) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente affetto da handicap, di cui alla definizione del punto 4 delle "Condizioni Familiari", che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)	Punti 5
b) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente di cui alle definizioni dei punti 1 o 4 delle "Condizioni Familiari", che abitano con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano	Punti 2

Supplemento n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

10. SOVRAFFOLLAMENTO

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in:

a) Alloggio che presenta forte sovraffollamento , vale a dire: - 3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 34 mq - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq	Punti 2,5
b) Alloggio che presenta sovraffollamento , vale a dire: - 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 17 mq - 3 persone in 2 vani abitabili = 34 mq - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 50 mq - 6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq - 7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq	Punti 2

11. COABITAZIONE

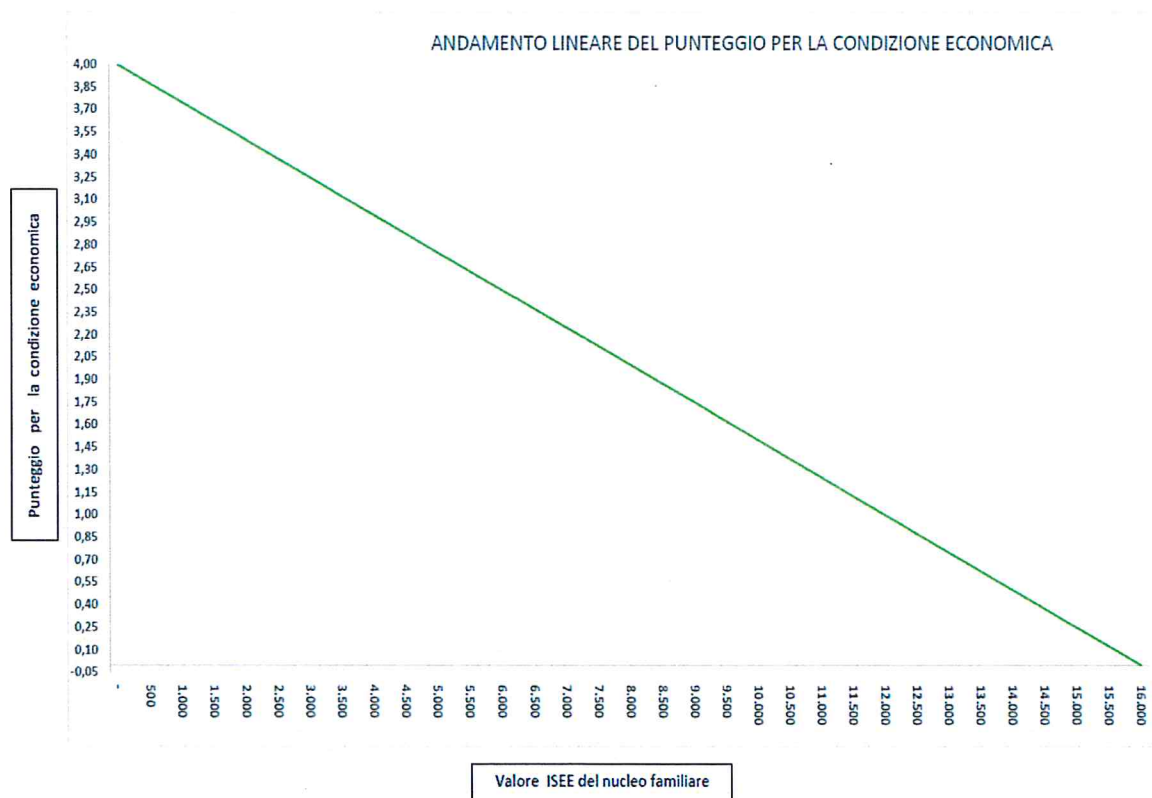
Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari

a) Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità	Punti 1
b) Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado	Punti 0,5

Condizioni economiche

Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l'accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica

$$(\text{Limite ISEE per l'accesso} - \text{valore ISEE del nucleo familiare}) / (\text{Limite ISEE per l'accesso}) * 4$$



Periodo di Residenza

Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda. I due punteggi sono cumulabili.

Periodo di residenza nella regione	Punteggio
– Almeno 5 anni	2
– Maggiore di 5 e fino a 10 anni	3
– Maggiore di 10 e fino a 15 anni	4,5
– Maggiore di 15 anni	6,5

Periodo di residenza nel comune	Punteggio
– Fino a 2 anni	1
– Maggiore di 2 e fino a 4 anni	2
– Maggiore di 4 e fino a 7 anni	3,5
– Maggiore di 7 e fino a 10 anni	5,5
– Maggiore di 10 anni	8

SCHEMA TIPO DI AVVISO PUBBLICO

REGIONE LOMBARDIA (Regolamento regionale n. xx del xxxx) Comune di:¹ capofila dell'ambito territoriale di:² AVVISO PUBBLICO per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale ³..... localizzate nel/i Comune/i di:⁴ e di proprietà di:⁵

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO
dal XXXX del XXX al XXX del XXXX

1. INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento regionale xxx è indetto l'avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici.
- 1.2. Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico si distinguono in:
 - a) Numero unità abitative immediatamente assegnabili;
 - b) Numero ... unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione;
 - c) Numero unità abitative nello stato di fatto non immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento regionale xx
- 1.3. Le unità abitative di cui al presente avviso sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:
 - a) ente proprietario;
 - b) zona o frazione o municipio;
 - c) superficie utile residenziale;
 - d) numero dei vani e fotografie dell'unità abitativa e, ove possibile, dello stabile;
 - e) piano;
 - f) presenza di ascensore;
 - g) presenza di barriere architettoniche;
 - h) tipologia di riscaldamento;
 - i) stima delle spese per i servizi;
 - j) numero di domande presentate
- 1.4. Per le unità abitative di cui al punto 1.2. lettera c) sono inoltre indicate:
 - a) l'elenco degli interventi e i costi stimati per la loro realizzazione;
 - b) le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula del contratto di locazione;
 - c) le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari;
 - d) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
 - e) il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall'assegnatario, nel rispetto del limite massimo di 8.000 euro iva inclusa, da scomputare dai canoni di locazione per un periodo massimo pari a 36 mensilità
- 1.5. I cittadini interessati a partecipare all'avviso possono prendere visione dell'avviso pubblico sui siti istituzionali degli enti proprietari e gestori e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o presentarsi presso le sedi di seguito indicate ove ritirare l'avviso e la relativa modulistica.⁶

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 2.1. La domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata localizzata nel comune di residenza del richiedente

¹ Indicare il nome del Comune capofila dell'ambito territoriale di riferimento (Piano di Zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3

² indicare l'ambito territoriale di riferimento (Piano di Zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 e l'elenco dei comuni che fanno parte del relativo ambito

³ indicare l'ambito territoriale di riferimento (Piano di Zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3

⁴ Indicare solo i Comuni che hanno unità abitative disponibili per l'assegnazione. Nel caso di associazione fra Comuni, riportare il Comune/i Comuni sedi della/e localizzazione/i della/e unità abitative

⁵ Riportare il proprietario delle unità abitative (Aler, Comune, altro proprietario)

⁶ Riportare l'indicazione delle sedi ove ritirare l'avviso e la relativa modulistica

o anche nel comune in cui il richiedente presta attività lavorativa, secondo quanto indicato all'articolo 9 comma 2 del regolamento regionale xxx. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di residenza e nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata, localizzata in un altro comune appartenente allo stesso piano di zona del comune di residenza o del comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente.

- 2.2. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza, secondo quanto indicato all'articolo 9 comma 2 bis del regolamento regionale xxx. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può presentare domanda nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.
- 2.3. È da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

		superficie utile residenziale
Numero componenti	valori minimi (mq)	valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq.

L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

- 2.4. Nella domanda possono essere indicate sino ad un massimo di cinque unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo familiare del richiedente. In caso di indicazione di due o più unità abitative, deve essere indicato anche il relativo ordine di preferenza. In sede di assegnazione, ai fini dell'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6 della l.r. 16/2016, spetta comunque a ciascun proprietario la valutazione dell'unità abitativa da assegnare.
- 2.5. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato⁷
- 2.6. Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nella piattaforma informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella predetta piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste.
- 2.7. Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto al punto 2.3.
- 2.8. A conclusione dell'inserimento della domanda, la piattaforma informatica regionale attribuisce un protocollo elettronico e rilascia al richiedente copia della domanda, con l'indicazione del punteggio conseguito (ISBAR Indicatore della situazione di bisogno abitativo regionale) e degli elementi che hanno concorso alla sua determinazione, nonché della categoria sociale di appartenenza e dall'eventuale condizione di indigenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell'ora dell'avvenuta trasmissione.
- 2.9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del regolamento regionale XXX, il richiedente è supportato nella presentazione della domanda da un apposito servizio fornito da⁸, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda.
- 2.10. Il richiedente inoltre, per l'assistenza nella compilazione e nella trasmissione della domanda, può avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e degli altri soggetti senza fini di lucro di seguito indicati⁹

⁷ Riportare l'indicazione del link della piattaforma regionale

⁸ Riportare l'indicazione dell'ente che fornisce il servizio di supporto (Aler, Comune, altro ente gestore)

⁹ Riportare l'indicazione dei CAAF o di altri enti soggetti senza fini di lucro che prestano assistenza nella trasmissione e compilazione della domanda

3. AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- 3.1. Il nucleo familiare richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti al punto 5 dell'avviso e delle condizioni di disagio di cui ai successivi articoli 10, 11, 12, 13, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della domanda sono inserite nel modulo online di partecipazione all'avviso della piattaforma informatica regionale di cui al precedente punto 2.6.
- 3.2. In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 49 del d.p.r. 445/2000, nonché quelli relativi alle condizioni di antigiene di un alloggio, vanno esibiti in originale.
- 3.3. In sede di verifica dei requisiti di accesso, i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza.
- 3.4. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con d.p.r. 445/2000, con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

4. DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

- 4.1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 5 del presente avviso relativamente all'intero nucleo familiare che deve anch'esso essere in possesso dei requisiti, come indicato dal punto 5.2.
- 4.2. Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:
- coniugi non legalmente separati;
 - soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
 - figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
 - persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
- 4.3. Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
- 4.4. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del punto 4.2.
- 4.5. Agli avvisi pubblici sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.
- 4.6. I termini di cui alle lettere c) ed e) del punto 4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.

5. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 5.1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei punti che seguono:
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
 - residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda;
 - indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
 - per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
 - per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00
6 persone	3,2	32.000,00

Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione non ancora costituitisi, di cui all'articolo 6, comma 4 del Regolamento Regionale, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) del comma 5.1 punti 1) e 2). Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore.

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

Superficie utile in mq*	Componenti nucleo familiare
45	1 - 2
60	3 - 4
75	5 - 6
95	7 o più

(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria

- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- j) possesso dell'attestazione dei servizi sociali di cui all'articolo 13 del regolamento regionale xx, unicamente per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.
- 5.2. I requisiti di cui al comma 5.1. devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
- 5.3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 5.1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

6. NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA

- 6.1. I nuclei familiari in condizioni di indigenza, di cui all'articolo 13 del regolamento regionale xxxx, sono quelli che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE e per i quali i servizi sociali del comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso.

Supplemento n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

- 6.2. L'attestazione delle condizioni di indigenza costituisce presa in carico ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della l.r. 16/2016 ed è condizione necessaria per presentare la domanda di assegnazione.
- 6.3. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura del venti per cento delle unità abitative disponibili nell'anno solare o nella misura del¹⁰, come previsto all'articolo 4, comma 3, lettera c) del regolamento regionale xxx.
- 6.4. Nel caso di assegnazione dell'unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono insieme al nucleo familiare assegnatario un progetto individuale finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2 della l.r. 16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente autonomia economica e sociale.

7. SUBENTRO NELLA DOMANDA

- 7.1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:
- coniuge; parte di unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
 - figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;
 - parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
 - affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

8. CATEGORIE DIVERSIFICATE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE

- 8.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016 ed al fine di assicurare l'integrazione sociale nell'assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:
- Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all'Allegato 1, o quando uno dei due componenti abbia comunque un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;
 - Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del regolamento regionale xxx, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati;
 - Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico;
 - Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 66 per cento;
 - Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale:¹¹

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE - DETERMINAZIONE ISBAR

- 9.1. A seguito della compilazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente, la piattaforma informatica regionale determina, per ciascuna domanda, il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e individua, per il relativo nucleo familiare, l'appartenenza alla categoria diversificata per l'integrazione sociale.
- 9.2. La determinazione del punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune, dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto ai punti 10, 11, 12 e 13 dell'avviso
- 9.3. Tali specifici valori sono sommati, nel rispetto dei criteri di compatibilità tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, di cui ai successivi punti 10 e 11.

10. CONDIZIONI FAMILIARI

Le condizioni di "Anziani", "Famiglie di nuova formazione", "Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico" e "Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale" non sono tra loro compatibili.

10.1. Anziani

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a), b), c) del successivo punto 10.4, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

- Un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni

punti 10

¹⁰ indicare, rispetto alle due possibilità, la quota percentuale di riferimento

¹¹ indicare la categoria se definita in sede di piano annuale, ai sensi articolo 4 punto 3 lett. d) regolamento regionale xxx

- b) Tutti con età maggiore di 65 anni punti 9
- 10.2. **Famiglie di nuova formazione**
Nuclei familiari come definiti all'articolo 6 comma 4 del regolamento regionale, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nel richiamato articolo; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.
- a) Famiglia di nuova formazione con minori punti 10
b) Famiglia di nuova formazione senza minori punti 9
- 10.3. **Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico**
Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico
- a) Persona sola con uno o più minori a carico punti 10
b) Persona sola punti 9
- 10.4. **Disabili**
Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali
- a) Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento punti 10
b) Disabilità al 100% o handicap grave punti 9
c) Disabilità dal 66% al 99% punti 8
- 10.5. **Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale**
Eventuale categoria di particolare e motivata rilevanza sociale determinata nel Piano annuale punti 8
11. **CONDIZIONI ABITATIVE**
La condizione di "Abitazione impropria" di cui al punto 11.1. lettera A, non è compatibile con le altre condizioni abitative. La condizione di "Rilascio alloggio" non è compatibile con la condizione di "Coabitazione". La condizione di "Genitore separato o divorziato" non è compatibile con la condizione di "Rilascio Alloggio".
- 11.1. **Abitazione impropria**
A. Richiedenti che dimorino:
- A1. da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario. punti 6
A2. temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016. punti 6
A3. in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche. punti 5
A4. da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute. punti 4
- B. Richiedenti che risiedono in alloggio:**
- B1. privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari, (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca) o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) o in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi. punti 3
B2. privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), o con servizi igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica, o in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ATS la condizione di antigienicità eliminabile con normale interventi manutentivi. punti 2,5
- Le condizioni di cui alle lettere B1. e B2. devono sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
- 11.2. **Rilascio alloggio**
- A. Nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso. punti 3,5
B. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo. punti 3,5
- 11.3. **Genitore separato o divorziato**
Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7 del regolamento regionale xxx che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda. punti 3,5

Supplemento n. 11 - Martedì 12 marzo 2019

11.4. **Barriere architettoniche/condizioni accessibilità**

- a) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti affetti da handicap, di cui alla definizione del punto 10.4. delle "Condizioni Familiari", che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente). **punti 5**
- b) Richiedenti, con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti di cui alle definizioni dei punti 10.1. o 10.4. delle "Condizioni Familiari", che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano. **punti 2**

11.5. **Sovraffollamento**

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in:

- a) Alloggio che presenta **forte sovraffollamento**, vale a dire:
- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq
 - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
 - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq
- punti 2,5**
- b) Alloggio che presenta **sovraffollamento**, vale a dire:
- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 17 mq
 - 3 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
 - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 50 mq
 - 6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq
 - 7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq
- punti 2**

11.6. **Coabitazione**

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari

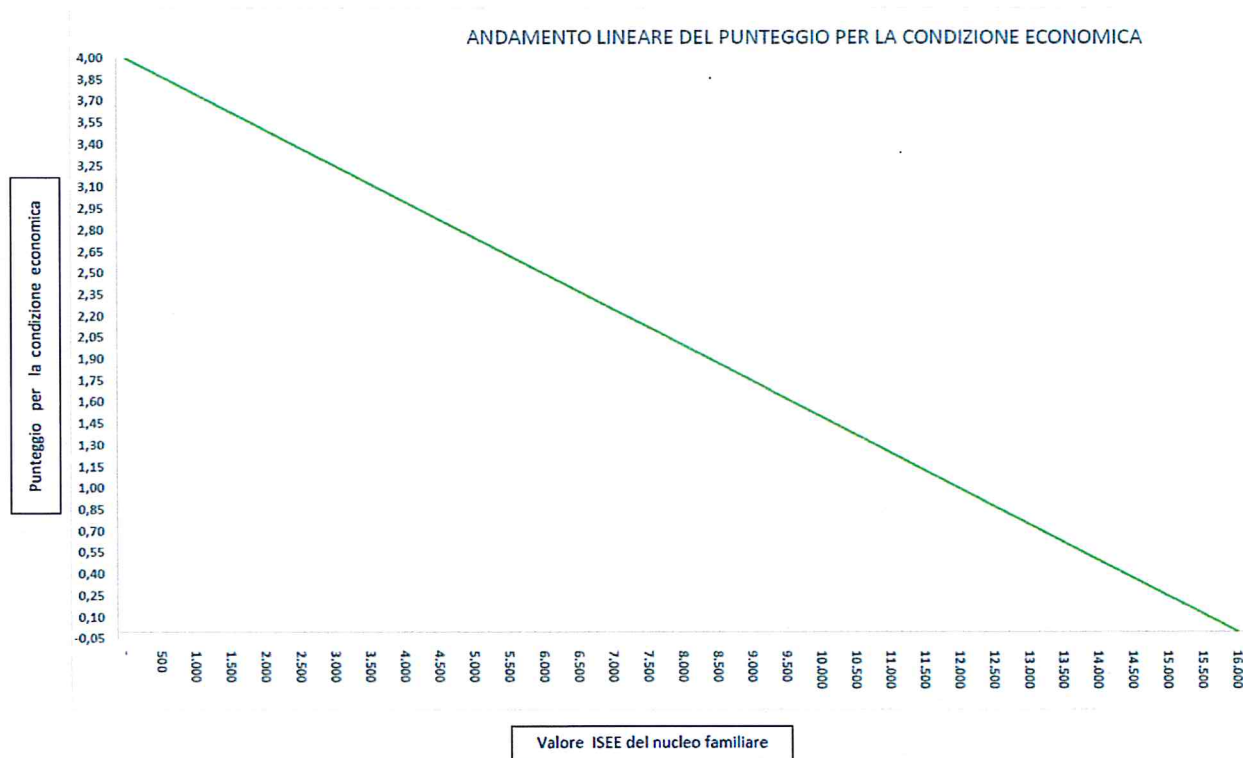
- a) Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità **punti 1**
- b) Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado **punti 0,5**

12. **CONDIZIONI ECONOMICHE**

- 12.1. Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l'accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica.

$$(\text{Limite ISEE per l'accesso} - \text{valore ISEE del nucleo familiare}) / (\text{Limite ISEE per l'accesso}) * 4)$$

ANDAMENTO LINEARE DEL PUNTEGGIO PER LA CONDIZIONE ECONOMICA



13. PERIODO DI RESIDENZA

- 13.1. Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda.
I due punteggi sono cumulabili.

Periodo di residenza nella regione	Punteggio
– almeno 5 anni	2
– Maggiore di 5 e fino a 10 anni	3
– Maggiore di 10 e fino a 15 anni	4,5
– Maggiore di 15 anni	6,5

Periodo di residenza nel comune	Punteggio
– Fino a 2 anni	1
– Maggiore di 2 e fino a 4 anni	2
– Maggiore di 4 e fino a 7 anni	3,5
– Maggiore di 7 e fino a 10 anni	5,5
– Maggiore di 10 anni	8

14. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

- 14.1. Le graduatorie, distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari, secondo il punteggio decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).
- 14.2. Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:
- a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa;
 - b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
 - c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
 - d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
 - e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.
- 14.3. Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei comuni di residenza o lavoro, riferiti allo stesso ambito territoriale (Piano di Zona di cui all'art. 18 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3), presenta una sola domanda. Se le unità abitative sono localizzate in ambiti territoriali diversi il nucleo familiare presenta due domande.
- 14.4. Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli enti proprietari delle unità abitative di cui al relativo avviso pubblico, ciascuno per le proprie unità abitative, tramite la piattaforma informatica regionale, formano e approvano le graduatorie provvisorie, di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale.
- 14.5. In ciascuna delle graduatorie per ogni domanda è riportato il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili, l'indicazione dell'appartenenza ai nuclei familiari in condizioni di indigenza e dell'appartenenza alle categorie diversificate per l'integrazione sociale.
- 14.6. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.
- 14.7. Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del comune o sui siti istituzionali delle Aler, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione.
- 14.8. L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive.
- 14.9. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.
- 14.10. Le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque giorni, nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.

15. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

- 15.1. L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con il punteggio dell'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 comma 3 del r.r. xxxx e, successivamente, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3 del r.r. xxxx.
- 15.2. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario al fine di garantire l'integrazione sociale di cui all'articolo 14 del r.r. xxxx.
- 15.3. Dopo lo scorrimento di tutte le domande in graduatoria, se residuano unità abitative non assegnate oppure si rendono disponibili unità abitative a seguito di sgombero, al fine di evitare fenomeni di abusivismo, l'ente proprietario propone l'assegnazione delle stesse ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria o alle Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulla

base delle graduatorie formate dalla Prefettura, nel rispetto della percentuale stabilita dal Comune per tale categoria.

16. CANONE DI LOCAZIONE

16.1. Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito dall'art. 31 della l.r. 27/2009.

17. CONTROLLI

17.1. L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato d.p.r."

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), si rimanda allo schema di Informativa sul trattamento dei dati personali, di seguito indicato:

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dettagliare la tipologia dei dati personali. Es: dati anagrafici....) sono trattati al fine di _____
[Inserire la finalità istituzionale da personalizzare in funzione del servizio], come definito da legge, Regolamento o altra norma di riferimento [Inserire riferimento normativo laddove esistente: numero della norma, regolamento data e titolo].

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. [Verificare modalità di trattamento]

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è/sono

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail.....

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali: (indicare categorie di soggetti ad es. Comuni, altri Enti) [Da prevedere e completare solo nel caso in cui ci sia un trasferimento di dati]

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi [verificare se per il trattamento in oggetto non è prevista pubblicazione]

6. Tempi di conservazione dei dati

[Inserire tempistica di conservazione dei dati personali in base alla specifica normativa di riferimento oppure, laddove non sia possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Non si deve trattare di tempistica generica ma determinata]

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art. 13 comma 2 lettera b) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica _____ [Inserire mail] oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo _____ [Inserire indirizzo postale] all'attenzione della Direzione Competente _____ [Inserire Direzione competente].

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.